

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE

3<sup>a</sup>

RUOLO GENERALE N.

88464/12

S. 7030/15

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

me. Anna Giovanni de Poli S.

Cav. d' St. Giudice di Pace dott.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa

promossa con ricorso depositato il 24/12/2012.

[REDAZIONE] domiciliato elettivamente

in Roma, via

LAILA PERCI BALCI

che lo rappre-

senta e lo difende per delega

marginel in calce al ricorso

OPPONENTE

contro

[REDAZIONE] di

[REDAZIONE] - elett. te dom. in RH - [REDAZIONE]  
[REDAZIONE] olo l'Avvocatura Capitolina che lo rappresenta  
e difende, giusta pratica in att. OPPOSTO  
tramite il F.d. dott. Paolo LANDOLFI

OGGETTO: OPPOSIZIONE ex artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2001  
per annullamento SANZIONE AMMIN. DA V.A.V.

n. 33190452943 del 25.09.12 Art. 158/Q N.C.d.S. << sostava

da: ORD.ING. n. << nello spazio riservato alla fermata BUS >>  
da DET/NE DIR/LE ING/VA N. V.A.V. not. il 28/11/12 per

l'imposta di € 91.88 di cui € 11.88  
per zese di notifica e procedurale.

IN FATTO.

Col ricorso epigraffato, l'opponente ha impugnato  
il provvedimento in oggetto, chiedendone l'ANNULLA-  
MENTO, per i seguenti motivi:

Oph

- ~~a) carenza di legittimazione passiva dell'istante;~~
- ~~b) Prescrizione del diritto della P.A. ex artt. 209 c.d.s. e 28 L.n.689/81;~~
- ~~c) Decadenza della P.A. ex art. 201/5° co. c.d.s.;~~
- ~~d) Tardività dell'O.I. impugnata e conseguente accoglimento del ricorso ex art. 204/1bis, ult. parte, c.d.s.;~~
- ~~e) Omessa contestazione immediata della violazione in deroga agli artt. 200/1° e 201/1° c.d.s.;~~
- ~~f) Omessa valida notificazione del V.A.V. presupposto alla cartella esattoriale;~~
- ~~g) Illegittima iscrizione a ruolo della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 97 L.n.689/81.~~
- ~~h) la segnalistica non era visibile; i) errata indicazione del modello del veicolo; l) carenza di potere dell'accertatore; m) auvere indicazione dell'"Responsabile del furgone".~~

Si Non si costituiva la P.A. depositando il proprio fascicolo e concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.

Svoltasi l'istruttoria, il ricorso passava in decisione come cl. dispositivo infrascritto letto all'industria 93.01.2015

### MOTIVAZIONE p.1

Il ricorso è fondato in parte e dunque, va ACCOLTO ANNULLANDOSI PARZIALMENTE il provvedimento impugnato.  
 Infatti, può condividersi il rilievo concernente l'indebita iscrizione a ruolo della maggiorazione ex art. 97 L.n.689/81, anche alla luce del pensiero espresso dalla S.C. nella sent. n.3701/07, la cui motivazione si abbia per qui integralmente trascritta.  
 Conseguentemente, l'addebito per tale causa, comprensivo del diritto di esazione, pari ad €, dev'essere stornato da tutte delle cartelle esattoriale opposta che, pertanto, si ridimensiona in €. Sulle singole eccezioni: ad h) - l'art. 158/2° dell N.e.d.s. impone il divieto di sosta nello spazio riservato alla sosta dei Bus e, dove questo non sia delimitato, ad una distanza inferiore a 15 mt dal segnale di fermata; ad i) - la sigla "MERCE" sta per Mercedes Class A; ad l) - l'accertatore è ispettore della società [redatto], autorizzato, ex art. 17/cd.133 della L.n.127/1997, con Ordinan-

O.P.W.

MOTIVAZIONE - p. 2/2

La Giudicale n. 004 del 30.07.2010 (v. fascicolo di parte opposta), allo svolgimento delle funzioni di juvezione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sorta sulle corse esercitate al trasporto pubblico, con potere di contestazione inserita <sup>e sottoscrizione</sup> nonché di adozione <sup>verso</sup> dell'ordine di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.; <sup>ad</sup> V.M) - il "Responsabile del procedimento" è indicato - cf. 2. Avvertenze a pag. 1 sub 5) del V.A.V. -

Il ricorso va <sup>dunque</sup> RIGETTATO atteso che le censure dedotte dall'opponente si sono rivelate del tutto inconsistenti e quindi non idonee a supportare una sentenza ablativa dell'atto impugnato.

Tuttavia, tenuto conto della temutà delle violazioni <sup>de qua</sup> in disegno di consigliere

Si può ricorrere la misura della sanzione amministrativa pecunia-  
ria minima edittale (e cioè oggi € 91,88, di cui € 11,88 per spese di notifica e procedurale; da versarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti notizie).

Le spese di causa, liquidate secondo giustizia in € di cui  
€ per compenso professionale, oltre accessori di legge, seguono  
la soccombenza, con distrazione all'Avv.

X Ricorro agli sti motivi per la compensazione delle spese in considerazione del fatto che le P.A. ri è avvalsa di patrocinio in fiero -

P.Q.M.

Il GIUDICE DI PACE di ROMA, contrariis reiectis, così provvede: ACCOGLIE  
RIGETTA l'opposizione in oggetto e, per l'effetto, ANNULLA-CONVALIDA  
il provvedimento impugnato n. 33120452943 del 25.09.12;

Liquida - Compensa - Le spese come in motivazione -

ROMA li 23/01/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 23/01/2015  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(STEFANIA SABATINI)

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giovanni de Matteo

